

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2115

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **AMADEO ALDO** e **BOLLA**

Presentata il 5 aprile 1960

Riduzione di tariffe ferroviarie a favore di marittimi di nazionalità italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione, è intesa a favorire la generosa gente di mare, costretta, per la natura del lavoro, a vivere lontana dalle proprie famiglie e dai propri affetti per mesi e talvolta anche per anni.

Prima dell'ultima guerra, in base ai decreti ministeriali del 20 ottobre 1937 e 20 marzo 1939 veniva accordata ai marittimi una riduzione del 50 per cento per due viaggi annui, da fruirsi durante il periodo di arruolamento per recarsi in ferie. Tale riduzione del 50 per cento venne portata, con decreto ministeriale del 22 settembre 1954, al 30 per cento, sempre per due viaggi.

I marittimi, e in modo particolare quelli imbarcati sulle navi che effettuano linee rego-

lari, per rivedere i propri cari, sono costretti a sopportare notevoli spese ferroviarie che incidono non poco sulle già modeste retribuzioni e che talvolta impediscono addirittura i contatti con le famiglie, rendendo più penoso il lavoro a bordo.

La proposta di legge, nello stabilire in dodici i viaggi a riduzione, tende quindi soprattutto a facilitare al lavoratore, per ragioni umane e sociali, il ritorno a casa al termine di un periodo d'imbarco, sia per godere i riposi compensativi (per le domeniche e le festività trascorse in navigazione o in servizio nei porti) che le ferie previste dai contratti di arruolamento.

La proposta di legge che segue, per lo scopo altamente sociale che si propone, merita quindi la vostra favorevole considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È consentita sulle tariffe ferroviarie la riduzione del 50 per cento per dodici viaggi annui a favore di marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione, da fruire dalla località di abituale residenza del marittimo al porto di imbarco

per l'arruolamento su nave battente bandiera italiana, in servizio di gran cabotaggio, di navigazione di lungo corso o adibite a servizi di linea, sovvenzionati dallo Stato, nonché dal porto di sbarco, quando abbia termine il contratto, alla località di residenza abituale del marittimo stesso.

La concessione di cui al comma precedente viene anche applicata a favore del marittimo imbarcato su nave battente bandiera italiana per viaggi di licenza da effettuare dai porti di sbarco alla località di residenza abituale e per il rientro al porto d'imbarco, al termine della licenza medesima.

ART. 2.

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con quello della marina mercantile, saranno emanate le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni previste al precedente articolo 1.